XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2401

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LABRIOLA, GELMINI, CORTELAZZO, CASINO, FIORINI, GIACO-METTO, MAZZETTI, POLIDORI, POLVERINI, RUFFINO

Misure a favore dei familiari delle vittime e delle persone gravemente lese a seguito di eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza

Presentata il 21 febbraio 2020

Onorevoli Colleghi! — A seguito di gravi eventi calamitosi, primi fra tutti gli eventi sismici, le pubbliche autorità hanno sempre messo in atto ogni possibile iniziativa, di carattere legislativo o amministrativo, volta a dare immediato soccorso e sostegno alle popolazioni colpite e a promuovere la dura e faticosa opera di ricostruzione dei territori colpiti. Abbiamo ancora ben impressi nella memoria i drammatici eventi sismici che hanno colpito quattro regioni dell'Italia centrale dal 24 agosto del 2016, lasciando dietro di sé una scia di morte.

Quello che rimane nel tempo è un territorio ferito, spesso esposto al rischio dello spopolamento, e una conseguente crisi del tessuto sociale ed economico delle aree devastate: una comunità, parte della quale colpita dalla morte dei propri cari, che

fatica a ripartire e che manifesta troppo spesso una comprensibile sensazione di « abbandono », principalmente da parte delle istituzioni.

La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione vuole contribuire ad aiutare e a sostenere le famiglie nel faticoso ritorno alla normalità, a cominciare dai familiari delle vittime dell'evento calamitoso e dalle persone che hanno riportato una disabilità grave o gravissima come conseguenza diretta del medesimo evento.

L'articolo 1 determina l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte. Esse si applicano in relazione agli eventi calamitosi per i quali è deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, suc-

cessivamente alla data di entrata in vigore della legge, nonché agli eventi della stessa natura verificatisi a decorrere dal 6 aprile 2009.

Sono eccettuati dall'applicazione i casi in cui lo stato di emergenza è deliberato con estensione territoriale corrispondente ad almeno un terzo del territorio nazionale e quelli in cui lo stato di emergenza è deliberato per eventi calamitosi di carattere sanitario.

Per quanto riguarda la prima causa di esclusione, deve considerarsi che, nel caso di un'emergenza che investa l'intero territorio nazionale o una rilevante parte di esso, si può presumere che il numero dei soggetti interessati sia tale da rendere impossibile l'indennizzo generalizzato secondo le disposizioni qui proposte, a causa dell'onere finanziario che ascenderebbe a importi insostenibili. In tali caso occorrerebbe – come del resto si verifica, di fatto, in occasione di straordinarie calamità – un provvedimento legislativo specifico.

Per quanto riguarda la seconda, l'indennizzo risulterebbe di difficile applicazione non solo per l'elevato onere finanziario, ma anche per l'esigenza di accertare il nesso di causalità (ossia la sicura ed esclusiva riferibilità dell'evento alla causa specifica dell'emergenza sanitaria e non ad altro stato patologico preesistente) in relazione a un assai elevato numero di potenziali beneficiari della provvidenza disposta. Inoltre, la previsione di indennizzo in tal caso creerebbe una condizione di disparità ingiustificata tra le vittime di una malattia che abbia assunto carattere di emergenza sanitaria e le vittime della medesima o di altre malattie in circostanze ordinarie.

L'articolo 2 dispone l'erogazione di un contributo una tantum in favore delle persone gravemente lese a seguito degli eventi calamitosi e dei familiari delle vittime dei medesimi eventi. Questo contributo è concesso nella misura minima di 100.000 euro e in quella massima di 250.000 euro, da graduare in relazione alla misura dell'invalidità contratta e allo stato di effettiva necessità, come risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'ordine secondo il quale il contri-

buto dovrà essere assegnato ai familiari delle vittime è stato determinato tenendo presenti i criteri adottati per l'attribuzione di analoghe provvidenze concesse con provvedimenti legislativi riguardanti le vittime di particolari eventi (leggi n. 106 del 2010 e n. 135 del 2011 per i disastri ferroviari di Viareggio e della Val Venosta; articolo 4-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, per il disastro di Rigopiano), opportunamente rielaborati allo scopo di conferire ad essi carattere più organico e sistematico, con parziale deroga ai principi civilistici in materia successoria, in ragione della natura speciale dell'istituto introdotto.

L'articolo 3 introduce misure in favore delle persone che hanno riportato una disabilità grave o gravissima a seguito degli eventi calamitosi e dei familiari delle vittime dei medesimi eventi, per agevolarne l'inserimento nel mercato del lavoro. A tale fine si prevede che a questi soggetti si applichino le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di categorie protette, le quali garantiscono che una quota dei posti di lavoro presso i datori di lavoro pubblici e privati sia riservata in favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati.

Inoltre, con il comma 2 del medesimo articolo 3, si prevede che ai soggetti di cui alla presente proposta di legge siano applicati i benefici, previsti dai commi da 100 a 107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di esonero dai contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato giovani di età inferiore a trentacinque anni. Si prevede che tali benefici si applichino anche in caso di assunzione dei soggetti di cui alla presente proposta di legge, anche se di età superiore a trentacinque anni.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di borse di studio annuali, per la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e per i corsi universitari, riservate agli orfani delle vittime degli eventi calamitosi e ai figli di coloro che ne hanno riportato una disabilità grave o gravissima.

Con l'articolo 5 si estende ai familiari delle vittime e alle persone gravemente lese a seguito degli eventi calamitosi la disciplina in materia di diritto al collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998, prevista in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Tali vittime hanno attualmente diritto al collocamento obbli-

gatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

L'articolo 6 prevede la possibilità di potenziare i presìdi socio-sanitari e i servizi territoriali pubblici delle aree colpite dagli eventi calamitosi. Il potenziamento riguarda soprattutto gli indispensabili servizi di supporto psicologico e, in particolare, quelli destinati all'età evolutiva, un'età che, più di qualunque altra, risulta sensibile, dal punto di vista psicologico, al dramma rappresentato da un evento calamitoso.

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano in relazione agli eventi calamitosi per i quali è deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli eventi calamitosi accaduti a decorrere dal 6 aprile 2009, per i quali era stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi delle norme vigenti.
- 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi in cui lo stato di emergenza è deliberato con estensione territoriale corrispondente ad almeno un terzo del territorio nazionale né nei casi in cui lo stato di emergenza è deliberato per eventi calamitosi di carattere sanitario.

Art. 2.

(Contributo in favore delle persone gravemente lese e dei familiari delle vittime di eventi calamitosi)

- 1. Ai familiari delle vittime degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 nonché alle persone che hanno riportato una disabilità grave o gravissima in conseguenza diretta dei medesimi eventi è concesso un contributo speciale di importo compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro.
- 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente agli eventi calamitosi accaduti a decorrere dal 6 aprile 2009 fino a tale data, ovvero entro centoventi giorni dal verificarsi degli eventi, relativamente agli eventi calamitosi successivi alla citata data di entrata in vigore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle vit-

time, sono individuati i soggetti beneficiari del contributo di cui al comma 1 e sono stabiliti i criteri e le modalità per la sua attribuzione nonché gli importi spettanti, tenendo conto del grado di disabilità e dello stato di effettiva necessità, come risultante dalla situazione economica del beneficiario. La situazione economica è valutata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

- 3. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato ai familiari delle vittime secondo il seguente ordine:
- a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ovvero al convivente *more uxorio*, e ai figli, nelle misure indicate dall'articolo 581 del codice civile;
- b) in mancanza dei soggetti di cui alla lettera a), ai genitori, in eguali porzioni, o al genitore che sopravvive;
- c) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a) e b), ai fratelli e alle sorelle, se conviventi con la vittima e a carico di essa alla data dell'evento calamitoso, in eguali porzioni;
- d) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c), ai conviventi a carico della vittima nei tre anni precedenti l'evento calamitoso, in eguali porzioni.
- 4. Qualora ai sensi del comma 3 il contributo spetti a più beneficiari:
- a) ove tutti appartengano al medesimo nucleo familiare, l'importo totale determinato in base ai criteri stabiliti al comma 2 è ripartito tra gli aventi titolo nelle misure ivi indicate alle lettere a), b), c) o d);
- *b)* ove appartengano a nuclei familiari diversi, all'importo minimo previsto dal comma 1, ripartito tra gli aventi titolo nelle misure indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) o *d*) del

comma 3, è sommata una quota aggiuntiva determinata per ciascuno in base all'ISEE del nucleo familiare cui appartiene, ai sensi del comma 2, secondo periodo, comunque nel limite complessivo dell'importo massimo previsto dal citato comma 1.

5. Il contributo di cui al comma 1 è esente da ogni imposta o tassa ed è concesso in aggiunta a ogni altra somma alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Art. 3.

(Misure per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro)

- 1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
- 2. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge si applicano, anche in deroga ai limiti di età ivi stabiliti, le disposizioni dei commi da 100 a 107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, assicura l'informazione del pubblico sulle misure di sostegno previste dal presente articolo.

Art. 4.

(Incentivi per lo studio)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e dall'anno accademico 2020/2021, sono istituite borse di studio annuali, per la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e per i corsi universitari, riservate agli orfani delle vittime degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ai figli delle persone che hanno riportato una disabilità grave o gravissima in conseguenza diretta dei medesimi eventi. Le borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale e

sono assegnate nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

2. Con decreti del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, in base alle rispettive competenze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio di cui al comma 1.

Art. 5.

(Collocamento obbligatorio)

1. In favore degli orfani o, in alternativa, dei genitori o del coniuge superstite, ovvero dei fratelli o delle sorelle conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, di coloro che sono deceduti o sono divenuti permanentemente invalidi a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, ovvero che sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di diritto al collocamento obbligatorio.

Art. 6.

(Rafforzamento e potenziamento dei presìdi socio-sanitari e dei servizi territoriali pubblici)

1. Per la durata dello stato di emergenza deliberato in conseguenza di eventi calamitosi ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, su richiesta degli enti locali interessati, previo parere favorevole della regione, in base alle effettive esigenze di rafforzamento e di potenziamento dei presìdi sociosanitari e dei servizi territoriali pubblici concernenti i servizi di supporto psicologico, in particolare quelli destinati all'età evolutiva, nei comuni interessati dall'evento calamitoso e in quelli ad essi più vicini può essere distaccato, con il consenso del dipendente e con il parere favorevole dell'ente o della struttura di appartenenza,

personale sanitario pubblico impiegato in un'altra provincia o regione, corrispondente ai profili professionali richiesti dai citati enti locali.

- 2. Al personale sanitario distaccato ai sensi del comma 1 è corrisposto, in aggiunta alla retribuzione goduta alla data del distacco, un compenso onnicomprensivo, a titolo di indennità e di rimborso forfetario delle spese, determinato sulla base dei profili professionali del medesimo personale. Tale compenso aggiuntivo non può superare l'importo di 10.000 euro, ragguagliato ad anno, ed è corrisposto limitatamente all'effettiva durata del distacco, comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.
- 3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i profili professionali del personale sanitario che può essere distaccato ai sensi del comma 1 ed è stabilita la misura del compenso aggiuntivo da corrispondere allo stesso ai sensi del comma 2, nel limite di spesa stabilito dal comma 4.
- 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nel limite di spesa di 500.000 euro annui.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi dal 6 aprile 2009 fino alla data della sua entrata in vigore, si provvede, nel limite di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, in relazione agli eventi calamitosi per i quali

è deliberato lo stato di emergenza a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che a seguito di monitoraggio da eseguire entro il 30 giugno di ciascun anno risultino inutilizzate, le quali a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito dal monitoraggio non risultino risparmi di spesa sufficienti per le finalità di cui al primo periodo, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento sono adottati provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse iscritte per il medesimo anno nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico di cui al medesimo decreto-legge n. 4 del 2019.







18PDL0095170^{}